



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

così composta:

dr.ssa Antonella Izzo presidente

dr.ssa Maria Grazia Conti consigliere

dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-*sexies* c.p.c., all'udienza del giorno 10/09/2026 e vertente

TRA

PARTE APPELLANTE

PARTE APPELLATA

pag. 1 di 11

E

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17797 del 2021 pubblicata il 10/11/2021 dal Tribunale di Roma.

FATTO E DIRITTO

§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 09-09-2020 i sigg. ²

propongono opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla ² in data 12-06-2020, con il quale si intima di pagare la somma di € 182.733,33, oltre interessi, in virtù del contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito Notaio ² stipulato in ² il ² Rep. ² stipulato con la Banca ² S.p.A..

In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce: 1- Il Difetto di procura e poteri in capo a ² S.p.A. Carenza di legittimazione. Nullità del precetto; 2- Cessione del credito e carenza di legittimazione del cessionario. Nullità del precetto; 3-Nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di cui all'art. 38 TUB. Nullità del precetto; 4- Criticità delle pattuizioni contrattuali. Illegittimità della risoluzione unilaterale azionata dalla Banca e della somma indicata nell'atto di precetto. Nullità del precetto; 4.1. Regime finanziario di capitalizzazione composta e violazione degli articoli 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 TUB, nonché della delibera CICR 4.3.2003 e della circolare della Banca d'Italia n. 229/1999; 4.2 Regime finanziario di capitalizzazione composta e violazione del divieto di anatocismo.

Parte opposta si costituisce in giudizio e dedotta l'infondatezza dell'opposizione, chiede dichiarare inammissibile l'opposizione in ragione della tardiva proposizione della stessa per essere decorsi più di venti giorni dalla notificazione del precetto; in via principale e nel merito, ritenuta la correttezza delle procure e la titolarità del credito in capo alla

S.R.L., rigettare le domande tutte svolte dalla attrice nei confronti della convenuta perché destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.

Il giudice all'udienza di prima comparizione del 14-04-2021, accoglie l'istanza di sospensione e di concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc. Alla successiva udienza del 08-09-2021, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza odierna per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc.”.

§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha disposto: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ² e nei confronti di ² S.R.L. e per essa ² S.p.A., così provvede:

1) ACCOGLIE l'opposizione e dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a S.R.L. e per essa S.p.A, in merito ai crediti portati dal contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito Notaio stipulato in Rep. stipulato con la Banca e per l'effetto la nullità del precetto opposto;
2) COMPENSA interamente le spese di lite".

A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: "–L'opposizione, relativamente alla eccepita carenza di legittimazione del cessionario è fondata e va accolta.

Parte opponente deduce che nell'atto di precetto si afferma che si sarebbe resa cessionaria del credito in data 1.6.2018, acquistando un portafoglio di da parte del Banco che detto asserito atto di cessione non risulta prodotto né indicato in modo compiuto; che l'intimante si limita ad evocare l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In merito alla detta eccezione, contrastata da parre opposta che assume esservi la prova in atti, stante la produzione della Gazzetta Ufficiale, dove viene pubblicata la detta cessione, esiste giurisprudenza di questo tribunale, per la quale "la pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di cessione ha il solo scopo di esonerare la cessionaria dall'onere di notifica al debitore ceduto ma non certo quello di esonerarla dalla prova dell'esistenza della cessione stessa e del suo specifico contenuto (cfr. Tribunale di Roma. sentenza n. 11933/2020, in le sentenze.it; nonché Cass. n. 5617/2020, Cass. 2780/2019 e Cass. 22268/2018)".

Questo giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza di questo Tribunale e ai principi enucleati dalla sentenza della Cassazione n. 5617/2020. Tuttavia, detta sentenza, oltre a quanto già il Tribunale di Roma, con la citata pronuncia, ha ripreso, dice anche che: "Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E' noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato – con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare – che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga

più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)".

Pertanto, compito del giudice è quello di verificare, caso per caso, se il contenuto pubblicato nella Gazzetta mostri, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito.

Il caso in esame non si può ritenere scevro da incertezze od ombre di sorta.

Questo giudice con il provvedimento del 14-04-2021 dice che non ritiene allo stato raggiunta la prova della legittimazione in capo a parte opposta, in quanto l'unico documento a tal fine prodotto, la gazzetta ufficiale, non indica, con sufficiente certezza, i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, rimandando a criteri, condizioni ed elenchi di cui non risulta agli atti alcun elemento di prova, che ne possa consentire la verifica.

A fronte di tale pronuncia, parte opposta con le successive memorie istruttorie non acquisisce agli atti i documenti di cui si dice in gazzetta ufficiale, dai quali evincere con certezza che l'atto di cessione in blocco riguardi anche il credito per cui è stato notificato l'atto di precetto, ma produce solo una dichiarazione di Banco inerente la linea di credito in esame.

Evidentemente, tale dichiarazione in quanto documento di parte non può da solo assurgere a prova dei fatti ivi indicati, non essendo gli stessi in alcun modo verificabili.

Per concludere si deve ritenere che non è stata raggiunta la prova della cessione del credito portato dal mutuo, titolo esecutivo, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto opposto.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui (cfr. Cass. n. 8082/2005) il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una

diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Ordinanza n. 1244/2019 Cassazione Civile).

La differenza tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 consiste nel fatto che se le contestazioni hanno ad oggetto il diritto del creditore a procedere ad esecuzione,

andrà utilizzato il procedimento di opposizione all'esecuzione, se invece le contestazioni hanno ad oggetto le modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, si dovrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi.

Nel caso in esame, pertanto, il motivo di opposizione inerente la dedotta carenza di legittimazione, riguarda il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, pertanto, non può che essere qualificato che come opposizione all'esecuzione, che, in quanto tale, non è soggetta a termini di decadenza.

--Gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti.

--Le spese vengono interamente compensate tra le parti, essendo la decisione il frutto della recentissima giurisprudenza di merito e di legittimità, richiamata in motivazione."

§ 3. — Il proposto appello S.R.L., rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia Codesta Eccellentissima Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in ragione dei motivi formulati e dei documenti tutti prodotti, riformare la sentenza resa dal Tribunale Civile di Roma n. 17797/2021 pubblicata in data 10/11/2021, non notificata pronunciata nel procedimento iscritto al n. RG n. 45240/2020 di r.g. dal Tribunale di Roma e conseguentemente:

A. in via principale: accertare e dichiarare la piena e legittima titolarità del credito di cui è causa in capo alla appellante così come legittima la azione esecutiva proposta nei confronti degli appellati;

B. in ogni caso: accertare e dichiarare infondata l'opposizione svolta dai signori

e in ragione degli atti

posti in essere e degli atti prodotti.

Con vittoria di spese ed onorari di causa".

Hanno resistito e rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta respinta, così provvedere:

1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;

2) nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata;

3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con distrazione in favore del difensore."

L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10/09/2026.

§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 *bis* c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, *in limine litis*, che l'impugnazione non ha "una ragionevole probabilità" di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.

§ 5. – L'appello proposto da S.R.L. contiene tre motivi.

§ 5.1 – Il primo è intitolato: "*Sulla legittimazione ad agire da parte della S.r.l.*".

Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la legittimazione attiva di S.R.L., ritenendo non provata la titolarità del credito oggetto del precetto opposto.

Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio, omettendo di considerare: la disponibilità in capo alla stessa appellante della copia esecutiva del contratto di mutuo; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione in blocco dei crediti; la dichiarazione con cui la banca cedente ha individuato il credito controverso tra quelli ceduti.

L'appellante precisa peraltro che nelle operazioni di cessione disciplinate dall'art.4 della L. n. 130/1999 e dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione individuale ai debitori ceduti; evidenzia inoltre che la prova della cessione può essere integrata anche in corso di causa, attraverso la produzione di ulteriori elementi, quali, come nel caso di specie, la dichiarazione del cedente e la disponibilità del titolo esecutivo.

Tali elementi dimostrerebbero, quindi, senza dubbio l'intervenuta cessione del credito oggetto del precetto opposto e confermerebbero la legittimazione ad agire di S.r.l.

Il motivo è infondato.

In tema di cessione dei crediti è principio consolidato che "*la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione*

sostanziata, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Sez. 3, Ord. 06/10/2025 n. 26855; Cass. Sez. 6 - 1, Ord. 05/11/2020 n. 24798)

Peraltro, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di una specifica enumerazione dei singoli rapporti ceduti, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare detti rapporti senza incertezze (v. Cass. Sez. 3, Ord. 13/04/2023 n. 9862; Cass. Sez. 3, Sent. 10/02/2023, n. 4277; Cass. Sez. 3, Ord. 15/06/2019 n. 15884; Cass. Sez. 1, Ord. 29/12/2017, n. 31188).

Nel caso di specie, tuttavia, tale condizione non ricorre, in quanto le informazioni contenute nell'avviso di pubblicazione non appaiono sufficienti ad escludere i dubbi sulla presenza dei crediti fatti valere col precetto tra quelli ceduti.

L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale riguarda infatti "taluni" crediti, per capitale, interessi e accessori, di Banca -S.p.a. e Banca S.p.a., derivanti da diverse tipologie di contratti di finanziamento, sorti tra il 1962 ed il 2017, relativi a debitori classificati "a sofferenza" e segnalati nella Centrale dei Rischi, "come risultanti da apposita lista" depositata presso il Notaio in cui è indicato per ciascun debitore ceduto il codice identificativo del rapporto.

L'avviso, per il carattere indefinito dei rapporti ceduti -già evidente nell'uso dell'aggettivo "taluni", oltre che nell'indicazione di un vasto intervallo di cinquantacinque anni, ove individuare l'origine degli stessi-, non consente di per sé di considerare con certezza il credito precettato tra quelli ceduti. Né tale lacuna può dirsi colmata dalla documentazione successivamente prodotta da? S.r.l.

L'appellante ha infatti depositato con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., una dichiarazione di Banco S.p.a., datata sottoscritta peraltro da un sedicente procuratore, i cui poteri rappresentativi non risultano documentati. Il testo riporta il nominativo dei due appellati, con l'indicazione di un solo NDG - ossia il codice identificativo univoco attribuito dalle banche ai clienti-, nonché il numero della linea di credito ceduta a loro riferita:

MUTUO IPOTECARIO FONDIARIO. Il documento, tuttavia, non contiene alcuna informazione che consenta di collegare il codice identificativo della linea di credito ceduta al contratto di mutuo posto a fondamento del precetto opposto.

D'altro canto, non risulta neppure che la cessione abbia riguardato indistintamente tutti i debiti degli appellati nei confronti della banca cedente, né può escludersi che questa, nei cinquantacinque anni considerati nell'avviso di cessione, abbia concesso agli appellati ulteriori mutui:

circostanze, queste, che non consentono di prescindere dalla ricerca di elementi di coincidenza tra la linea di credito indicata nel documento prodotto dall'appellante ed il contratto di mutuo *de quo*.

Nel presente grado, inoltre, la difesa di S.r.l. ha riprodotto, nel corpo delle note conclusive, un estratto della lista dei crediti depositata presso il Notaio ai sensi dell'avviso di cessione. Tale produzione è in questo grado tardiva, attenendo alla legittimazione sostanziale, equivalente alla titolarità del credito assunto nel precetto, e non alla mera legittimazione processuale. In ogni caso la produzione evidenzia il numero identificativo della linea di credito indicato nella dichiarazione di Banco, senza fornire ulteriori elementi idonei a dimostrarne la riferibilità al contratto di mutuo stipulato dagli appellati.

Dalla documentazione in atti emerge peraltro un'evidente difformità tra il codice identificativo del linea di credito indicato nella dichiarazione della Banca e nella lista affidata al Notaio ed il numero del rapporto bancario collegato al mutuo (*Finanziamento n.*) presente nella quietanza della rata versata dagli appellati, allegata all'atto di frazionamento del mutuo (pag.18 dell'atto).

La documentazione offerta dall'appellante a supporto della propria tesi non contiene perciò alcun riferimento agli estremi dell'atto di mutuo né al rapporto bancario ad esso collegato e non consente di accertare la legittimazione attiva di S.r.l.

Va inoltre rilevato che la società appellante non ha fornito la prova che -fossero classificati "a sofferenza", ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008, né che fossero stati segnalati alla Centrale dei Rischi, ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. Tali eventi costituiscono, secondo quanto specificato nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, elementi identificativi dei crediti ceduti e la loro mancata dimostrazione rappresenta un ulteriore motivo per non ritenere fondato l'assunto dell'appellante.

Non risultano pertanto superate le incertezze derivanti dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, conseguentemente, deve escludersi che l'appellante abbia provato l'avvenuta cessione del credito oggetto del precetto e la propria legittimazione attiva.

§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: "2 sulla inammissibilità della azione per tardività della opposizione a precetto".

L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tempestiva e rituale l'opposizione a precetto, qualificandola come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Osserva che, ricevuta la notifica del precetto il 12/06/2020, l'intimato notificò l'atto di citazione in opposizione solo il 09/09/2020, oltre

il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., al quale non si applica la sospensione feriale.

Sostiene infatti che l'azione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e, pertanto avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, perché non esercitata nel predetto termine decadenziale.

Evidenzia inoltre, sviluppando tuttavia l'argomento nel successivo motivo di appello, che l'esecuzione era già iniziata alla data di iscrizione a ruolo della citazione e che solo *"molto dopo l'introduzione del giudizio di opposizione a precetto"* gli appellanti avrebbero proposto opposizione all'esecuzione (Pag.10 dell'atto di appello).

§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: *"3 Sulla contraddittorietà ed illogicità della sentenza per aver ritenuto di poter equiparare l'opposizione a precetto alla opposizione alla esecuzione."*

Con tale motivo, l'appellante censura l'errore logico del primo Giudice, il quale avrebbe travisato il senso dell'eccezione riguardante la tardività e la natura dell'opposizione a precetto, rispetto all'opposizione all'esecuzione non esercitata dagli appellati, e specifica che *gli attori in primo grado avrebbero dovuto svolgere ricorso in opposizione e non già un atto di citazione in opposizione a precetto poiché alla data di iscrizione a ruolo della opposizione a precetto era stato notificato il pignoramento"*.

I due motivi, possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi e sono infondati.

Il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle opposizioni con cui vengono dedotti vizi formali del titolo esecutivo o del precetto.

Il caso in esame esula tuttavia dalla fattispecie normativa invocata dall'appellante. È infatti di tutta evidenza che gli opposenti non hanno contestato la regolarità formale del titolo e del precetto ma il diritto della parte intimante a procedere ad esecuzione. Eccepire infatti l'inesistenza della cessione del credito equivale a negare il diritto del preteso cessionario ad agire *in executivis* e integra, pertanto, un'ipotesi di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Ne deriva che, del tutto correttamente, il Tribunale ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, escludendo l'applicabilità del termine decadenziale invocato dall'opposta.

Quanto al preteso errore logico denunciato con il terzo motivo di appello, va chiarito che nella comparsa di costituzione in primo grado

S.r.l. aveva inequivocabilmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto, invocando altresì l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini.

Tanto nella comparsa di costituzione e risposta quanto nei successivi scritti difensivi l'appellante non ha mai dedotto che l'opposizione fosse stata proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, ovvero dopo la notificazione del pignoramento, né ha fornito alcuna prova dell'esistenza di una procedura esecutiva già iniziata.

Il primo Giudice, pertanto, non ha travisato il contenuto dell'eccezione, avendola correttamente interpretata come fondata esclusivamente sulla dedotta tardività dell'opposizione degli appellati rispetto al termine previsto dall'art. 617 c.p.c.

L'appello proposto da S.r.l. va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa (tenuto conto dell'importo preaccettato di € 182.733,33), secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.

§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da S.R.L. nei confronti di e contro la sentenza n.17797 del 2021, pubblicata il 10/11/2021, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 17797 del 2021, del Tribunale di Roma, pubblicata il 10/11/2021;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e liquidate in complessivi di cui € la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione, per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge,
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato

dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 10/09/2026.

L'estensore

Marco Emilio Luigi Cirillo

Il presidente

Antonella Izzo